



Bruxelles, 21 settembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0304 (COD)**

11655/1/17
REV 1 ADD 1

CODEC 1309
CORDROGUE 106
DROIPEN 110
JAI 737
SAN 309

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione della delegazione austriaca

Sosteniamo l'obiettivo principale, che è quello di "estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società il campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti" (considerando 9).

Tuttavia, riteniamo che non tutte le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI debbano applicarsi alle nuove sostanze psicoattive.

In riferimento alle condotte descritte all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c), e d) della decisione quadro 2004/757, riteniamo che debba rientrare nella discrezionalità degli Stati membri determinare se la condotta di cui alla lettera c) – detenzione o acquisto – debba considerarsi reato o no. Dal momento che la direttiva contiene norme minime, gli Stati membri sono liberi di andare oltre, ma non dovrebbero essere obbligati, in virtù del diritto dell'Unione, a rendere penalmente perseguibile il suddetto comportamento.

Un approccio più limitato di questo tipo da parte del legislatore dell'Unione sarebbe in linea con il principio di sussidiarietà in generale e anche con le condizioni previste dai trattati per legiferare in materia penale:

"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni **in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.**" (Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE)

Riteniamo che la detenzione o l'acquisto di nuove sostanze psicoattive in sé non soddisfi i criteri del trattato menzionati (evidenziati).

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene che entrambi i protocolli n. 19 e n. 21 dei trattati si applichino alla direttiva che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

A norma dell'articolo 7 del protocollo n. 21, quest'ultimo non pregiudica il protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea. Pertanto, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen, allegato ai trattati, il Regno Unito ha notificato che non desidera partecipare alla direttiva.

Per fugare ogni dubbio, il Regno Unito non sta esercitando il diritto, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della direttiva in oggetto.